

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01227/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2023, proposto da

Gerardo Ascoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Gianluca Brogno, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 244/2019 del T.A.R. Lombardia-Milano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con il ricorso in esame viene fra l'altro impugnato il decreto di nomina del vincitore e il conseguente aggiornamento della graduatoria, adottato con provvedimento del Direttore Generale U.S.R. Lombardia prot. 729 del 24.05.2023;
- nondimeno il ricorso è stato notificato solo ad uno dei controinteressati e non a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria modificata dal provvedimento appena richiamato;

Ritenuto, pertanto, di disporre che i ricorrenti integrino il contraddittorio, ai sensi degli artt. 27, secondo comma, e 49 cpa, nei confronti degli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria;

Ritenuto che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro quindici giorni dal momento in cui l'ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario;

Ritenuto che, in ragione dell'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio, si debba autorizzare fin d'ora la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cpa, tenendo presente che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cpa è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

Ritenuto, peraltro, di aderire alla prevalente giurisprudenza, la quale ha affermato che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni degli articoli 52, comma 2, cod. proc. amm. e 151 c.p.c. si evince la possibilità di "disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento

dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica" (così TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 12 novembre 2013, n. 4396);

Ritenuto conseguentemente di disporre che la notificazione per pubblici proclami avverrà mediante la sola pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, posto che tale modalità garantisce la conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che a tale fine si rende necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale del Ministero di un avviso, dal quale risulti:

- a) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b) il nome del ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c) gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d) l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 106 del 23 febbraio 2016;
- e) l'indicazione del numero della presente ordinanza, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f) il testo integrale del ricorso;
- g) l'indicazione della data dell'udienza fissata con la presente ordinanza per la prosecuzione della trattazione del ricorso.

Ritenuto inoltre di dover disporre che i ricorrenti comunichino al Ministero la volontà di procedere alla notificazione mediante pubblici proclami. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e al ricorso introduttivo del presente giudizio.

Il Ministero è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza – dovrà avvenire in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio.

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dal Ministero in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata.

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti entro quindici giorni dalla data di inizio delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità ivi specificate.

Fissa, per la prosecuzione del giudizio, la camera di consiglio del 12 dicembre 2023.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL PRESIDENTE
Marco Bignami

IL SEGRETARIO